

Gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in concessione della gestione e conduzione delle piscine comunali Galilei – Iolo – San Paolo – Gescal – Universo e delle palestre San Paolo e Gescal. - Gara n. 570

CIG: 6329246307

CPV: 92610000 servizi di gestione di impianti sportivi

Disciplinare di gara

Art. 1 – oggetto della concessione

Il presente disciplinare integra le disposizioni del bando di gara ed ha per oggetto la procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione e conduzione delle piscine comunali Galilei – Iolo – San Paolo – Gescal – Universo e delle palestre San Paolo e Gescal, indetta dal **Comune di Prato**, con sede in Prato, Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481), con determinazione dirigenziale n. 1597 del 20/07/2015.

Art. 2 – descrizione ed importo del servizio in concessione

La concessione avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza al 31/12/2017. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento della concessione per un periodo massimo ulteriore pari ad anni 1 (uno) + 1 (uno). Il concessionario avrà facoltà di accettare il rinnovo, in caso di rifiuto, si obbliga ad accettare una proroga tecnica di 6 (sei) mesi, al fine di predisporre una nuova selezione.

Per gli eventuali rinnovi si farebbe riferimento all'offerta tecnica ed economica presentata per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2017.

Per le piscine Galilei, Iolo, San Paolo e Gescal, l'anno sportivo 2015/2016 è soggetto alla programmazione predisposta dal gestore e pubblicata in sede di gara come dato acquisito, il gestore entrante potrà acquisire la quota riservata al gestore uscente.

Il meccanismo di attribuzione spazi di cui al punto 11.3 del capitolato d'oneri e il piano di utilizzo presentato in sede di gara potrà essere applicato a partire da Settembre 2016. L'aggiudicatario potrà determinare il piano di utilizzo per la piscina Universo fin dall'avvio della gestione.

Per le Palestre San Paolo e Gescal l'aggiudicatario è obbligato a rispettare la programmazione in corso per l'anno 2015/2016, al termine del quale dovrà presentare all'ufficio sport la nuova programmazione in virtù dei criteri descritti nel capitolato d'oneri.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto di concessione, l'attivazione del servizio mediante preavviso di quindici giorni all'Impresa. In tal caso questa si impegna ad attivarlo nel rispetto di tutte le norme previste nel capitolato e di quanto eventualmente offerto in sede di gara se ritenuto utile alla natura del servizio dall'Amministrazione concedente.

Le attività comprese nella concessione riguardano in linea di massima la gestione e conduzione degli impianti natatori e delle palestre, la conduzione e gestione di tutti gli impianti tecnologici, la manutenzione ordinaria, la programmazione, coordinamento e svolgimento dell'attività sportiva, la gestione di bar e punti ristoro (e/o distributori automatici) ove presenti.

Ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti di concorrenti o comunque della partecipazione di operatori economici a natura plurisoggettiva, la concessione si considera suddivisa in gestione tecnica degli impianti (quale attività principale) e attività sportiva.

Faranno carico al concessionario le utenze secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri.

Per la definizione degli oneri facenti carico al concessionario si rimanda al capitolato d'oneri disponibile fra gli atti di gara.

Ai sensi di quanto previsto agli articoli 23 e 24 del capitolato d'oneri, al concessionario spetterà:

- il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe definite dall'Amministrazione per l'utilizzo degli impianti. Le tariffe sono pubblicate sul sito internet del Comune di Prato all'indirizzo: <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/sport/tariffe/>.

- gli introiti derivanti dalle attività quali gestione del punto ristoro e/o distributori automatici, gestione punti vendita e pubblicità;

- il corrispettivo come determinato applicando il ribasso indicato nella propria offerta economica alla base d'asta.

L'importo del corrispettivo posto a base d'asta per la presente concessione è il seguente:

- per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016: Euro 90.000,00

- per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2017: Euro 242.700,00.

Si veda l'art. 24 del Capitolato d'oneri per le motivazioni della diversa articolazione del corrispettivo nel corso della durata della concessione.

In caso di rinnovo della concessione per il periodo massimo di ulteriori due anni (1 + 1) l'ulteriore importo massimo del corrispettivo è di Euro 323.600,00 sul quale andrà applicato il ribasso offerto in gara.

Non essendo stati riscontrati rischi di interferenza fra attività del concedente e attività del concessionario non è stato redatto il DUVRI e pertanto non sono stati quantificati i relativi oneri.

L'importo totale della concessione, stimato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006 per i soli fini della determinazione del contributo di gara a favore dell'ANAC, viene indicato in Euro 1.000.000,00 annui e quindi in Euro 4.000.000,00 complessivi nel caso di due rinnovi annuali oltre al primo biennio di concessione. Detta stima non potrà in alcun modo essere fondamento di pretese da parte dei concorrenti per la determinazione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio.

Trattandosi di concessione di servizi il corrispettivo posto a base di gara corrisponde al prezzo di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 3 – finanziamento

Al finanziamento della concessione si provvede mediante entrate proprie dell'Ente.

Art. 4 – normative di riferimento

Trattandosi di affidamento di concessione di servizi al presente bando si applicano la LR Toscana n. 21 del 27/2/2015 nonché l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e le normative in esso richiamate.

La presente gara è inoltre disciplinata dal capitolato d'oneri e dal presente disciplinare.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti inerenti i servizi in concessione, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato d'oneri.

Con la presentazione dell'offerta l'offerente si impegna ad osservare tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nella presente concessione (T.U. 81/08).

Alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione da parte dei soggetti partecipanti secondo la dichiarazione riportata sui modelli di gara, è condizione di ammissione alla gara stessa.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Nella presente gara non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, salvo il caso in cui per il concorrente esso sia necessario ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

Art. 5 – sub concessione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del capitolato d'oneri è data la facoltà al soggetto aggiudicatario di sub concedere esclusivamente i seguenti servizi:

- la gestione del punto ristoro e/o distributori automatici;
- la gestione della pubblicità;
- la gestione dei punti vendita.

Per poter esercitare la facoltà di sub concessione di alcuni servizi, l'aggiudicatario dovrà aver dichiarato tale intenzione nell'istanza di ammissione alla gara.

Art. 6 - garanzie e coperture assicurative

Si richiede la produzione della cauzione provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006, come previsto nel presente disciplinare al punto A7) dell'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato d'oneri all'aggiudicatario è richiesta la produzione di una cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del corrispettivo di un anno di gestione come risultante dall'offerta dell'aggiudicatario e per la durata della concessione.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto altresì ad attivare le coperture assicurative previste dall'art. 20 del Capitolato d'oneri.

Art. 7 – criterio di aggiudicazione

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06, sulla base dei parametri di valutazione sotto indicati.

- Relativi alla gestione impianti natatori, alla organizzazione aziendale ed alle strutture dedicate al servizio:

P1 - organigramma relativo allo specifico servizio e modalità di sostituzioni – **max punti 4**

P2 - presenza di personale specializzato o con professionalità specifiche, ulteriore rispetto alle figure richieste dal capitolato – **max punti 3**

P3 - aggiornamenti e corsi di formazione del personale – **max punti 2**

P4 - curriculum Vitae del direttore tecnico delle piscine - **max punti 2**

P5 - acquisizione del personale in forza all'attuale gestione - **max punti 4**

- Relativi al programma di manutenzione ordinaria:

P6 - Elementi di miglioramento rispetto all'elenco di interventi e controlli minimi prescritto all'art. 13 del capitolato d'oneri - **max punti 10**

P7 - Programma di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di depurazione, filtraggio e sanificazione dell'acqua di balneazione - **max punti 5**

- Relativo al piano di utilizzo impianti e progetto sportivo.

P8 - programma sportivo relativo alla quota del 35% dello spazio acqua di cui al punto 11 del capitolato d'oneri e tipologia di corsi da attivare sugli impianti - **max punti 15**

- Relativo ai servizi aggiuntivi:

P9 - Proposta migliorativa degli impianti dal punto di vista gestionale anche attraverso l'inserimento di nuovi arredi e attrezzature, proposte per la stagione estiva delle piscine coperte, promozione di attività sportive considerate minori per ampliare l'offerta sportiva - **max punti 5**

- Relativi al prezzo:

P10 - ribasso percentuale offerto sull'importo del corrispettivo posto a base di gara per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016 - **max punti 10**;

P11 - ribasso percentuale offerto sull'importo del corrispettivo posto a base di gara per il periodo 01/07/2016 – 21/12/2017 - **max punti 40**;

Art. 8 – atti di gara

Gli atti di gara sono costituiti da:

- bando di gara;

- disciplinare di gara;

- capitolato d'oneri;

- elenco anonimo del personale attualmente impiegato con l'inquadramento contrattuale (dati forniti dall'attuale concessionario).

- piano utilizzo piscine anno sportivo 2015/2016;

- piano di utilizzo palestre anno sportivo 2015/2016;

riguardo al piano di utilizzo delle piscine 2015/2016 si fa presente che non viene pubblicato quello della piscina Universo poiché liberamente determinato dal gestore.

Art. 9 – modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara;

- mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;

- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

- mod. 4 - facsimile della dichiarazione di avalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;
- mod. 5 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;
- mod. 6 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
- mod. 6bis – modello per la presentazione del programma sportivo;
- mod. 7 - modello per la presentazione dell'offerta economica.

Art. 10 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla gara i soggetti ricompresi tra quelli previsti dall'art. 14 della L.Regione Toscana n. 21/15, segnatamente:

- a) società e associazioni sportive dilettantistiche;
- b) enti di promozione sportiva;
- c) discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Nel prosieguo del presente disciplinare, tali soggetti, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono essere genericamente definiti "Imprese".

Per quanto possibile, in ragione della loro natura, i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) potranno presentarsi quali componenti di operatori economici di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, purché detti operatori, se di natura plurisoggettiva, siano composti solo da soggetti che possono partecipare alla presente gara.

Ove vengano costituiti dei raggruppamenti di concorrenti, questi dovranno rispettare le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione alla gara, il possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale:

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato.

In particolare non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Le società che si trovino in condizione di concordato preventivo con continuità aziendale, sia che vi siano già state ammesse, sia che abbiano pendente ricorso per l'ammissione, anche c.d. "in bianco", possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267; si veda in proposito quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare circa la documentazione da presentare.

- di idoneità professionale:

b) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 intesa quanto meno come iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Camera di Commercio;

- di capacità tecnica-professionale:

c) abbiano svolto, nei sei anni precedenti (2009 – 2014) per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi servizi di gestione contemporanea di almeno due impianti natatori pubblici o privati aperti al pubblico anche in associazione con altri enti pubblici o soggetti privati.

Per la dimostrazione del requisito, l'impianto natatorio si intende unico anche se composto da più vasche; non sono inoltre valide per la dimostrazione del requisito le gestioni di piscine con apertura stagionale.

Se la gestione degli impianti natatori fatta valere per la dimostrazione del requisito è avvenuta in raggruppamento, il relativo periodo vale per intero per tutti i componenti del raggruppamento che hanno partecipato alla gestione di almeno due impianti natatori.

Se la gestione degli impianti natatori fatta valere per la dimostrazione del requisito è avvenuta da parte di un consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs. 163/2006, il relativo periodo vale per intero sia per il consorzio (se la gestione ha riguardato almeno 2 impianti natatori) sia per gli eventuali consorziati esecutori che nel periodo hanno partecipato alla gestione di almeno due impianti natatori.

E' altresì possibile per i concorrenti considerare valido per la dimostrazione del requisito un periodo nel quale si sono gestiti due impianti natatori per affidamenti diversi oppure si è partecipato, come membro di un raggruppamento o come consorziato esecutore, alla gestione di due impianti natatori per contratti o affidamenti diversi.

E' consentito ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera c) anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dei servizi in concessione, che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), fermo restando che non è ammesso il cumulo, per la dimostrazione del requisito, dei medesimi servizi del consorzio e del consorziato esecutore.

Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 lettere d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006:

- l'impresa mandataria o un'impresa consorziata designata come mandataria o l'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'impresе, deve assumere, nell'ambito della concessione, almeno la gestione tecnica degli impianti per intero, intesa come complesso delle attività rientranti nella concessione, esclusa solo l'attività sportiva.

- il servizio in concessione deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione dichiarate nell'istanza di ammissione alla gara fermo restando che il servizio in concessione deve essere assunto per intero dal complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente gara;

- il requisito di cui alla precedente lettere a) deve essere posseduto da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara), f) e f bis) del D.Lgs. 163/2006;

- il requisito di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata designata come mandataria o dall'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'impresе. I restanti componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara), f) e f bis) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare alla presente gara anche se privi del requisito rimanendo obbligati ad acquisirlo prima della stipula del contratto;

- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto e utilizzato ai fini della partecipazione dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata designata come mandataria o dall'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'impresе almeno per il periodo corrispondente a 18 mesi. La restante quota del requisito deve essere posseduta dal complesso delle imprese mandanti o dal complesso delle altre imprese consorziate attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna di esse. Non è posto un limite minimo per il possesso del requisito da parte delle imprese mandanti o delle imprese consorziate diverse dalla mandataria pur se resta ferma la necessità che i componenti dell'operatore economico di natura plurisoggettiva raggiungano, sommando i requisiti utilizzati da ciascuno di essi, quanto richiesto per la partecipazione del concorrente singolo.

Non è possibile cumulare fra loro requisiti derivanti dalla gestione di un medesimo servizio. Ad esempio: la gestione congiunta per 15 mesi di due impianti natatori da parte di un raggruppamento di due società dà diritto a ciascuna di esse di far valere il requisito per 15 mesi se esse partecipano separatamente alla gara. Se invece esse partecipano nello stesso raggruppamento possono utilizzare detto periodo per le quote di loro interesse, ma per non più di 15 mesi complessivamente.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento della concessione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, com.1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di soggetto di cui all'art. 34, comma 1 lett. f) o f-bis) del D.Lgs. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs 163/06 non abbia indicato nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo.

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente gara. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Nel caso particolare di avvalimento connesso alla partecipazione di concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e dell'amministrazione concedente a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del servizio in concessione e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio in concessione, va prodotta da parte di un unico operatore che mette a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie all'esecuzione del servizio ed alla partecipazione alla gara nella misura richiesta all'ausiliato. Tale operatore non può partecipare in altro modo alla gara salva la fattispecie di cui al paragrafo seguente.

Si precisa che l'ausiliario ai sensi dell'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 deve essere anch'esso un soggetto che potrebbe partecipare autonomamente alla gara, cioè una società o associazione sportiva dilettantistica, un ente di promozione sportiva o una disciplina sportiva associata o una federazione sportiva nazionale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quinto comma (già quarto comma), lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento che deve però essere in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario.

L'impresa che abbia presentato ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale o che abbia presentato ricorso per l'ammissione al concordato c.d. "in bianco" con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale, può partecipare alla gara alle condizioni delle imprese già ammesse al concordato con continuità aziendale purché in possesso dell'autorizzazione del Tribunale.

Con riferimento all'art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Art. 10 bis – Sopralluogo obbligatorio

Per partecipare alla gara è obbligatorio effettuare il sopralluogo presso gli impianti oggetto di affidamento a mezzo personale di propria fiducia.

I sopralluoghi potranno essere svolti entro il giorno 31/7/2015 e dal 31/8/2015 al 04/09/2015 previo appuntamento da richiedersi via fax al n. 05741837325 o via mail all'indirizzo serviziosport@comune.prato.it entro il giorno 02/09/2015.

Le persone che compiono il sopralluogo dovranno presentarsi munite di un documento di identità; non è necessario che dichiarino il soggetto per il quale compiono il sopralluogo.

L'incaricato dell'amministrazione concedente rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare in copia alla documentazione amministrativa di gara.

Non è consentito che la stessa persona effettui il sopralluogo per più di un concorrente.

Ove due o più persone chiedano di effettuare congiuntamente il sopralluogo, l'attestazione di avvenuto sopralluogo sarà cumulativa e potrà essere utilizzata per un solo concorrente.

Una persona che ha già ottenuto l'attestazione di avvenuto sopralluogo potrà richiedere di compiere nuovo sopralluogo, anche in un singolo impianto, ma in questo caso non sarà rilasciata nuova attestazione di avvenuto sopralluogo.

Nel caso di operatori economici di natura plurisoggettiva è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato da una sola persona.

Art. 11 - contributo obbligatorio a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.).

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 5 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17/05/2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.) del contributo corrispondente ad Euro 140,00 previsto per la fascia di importo della gara in oggetto.

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare all'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

Il CIG che identifica la presente gara è **6329246307**.

Art. 12 – Modalità di acquisizione degli atti e dei modelli di gara.

Tutti gli atti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente del Comune di Prato all'indirizzo INTERNET:

<http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare>.

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara ed ai servizi in concessione gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti del Comune di Prato, ai seguenti recapiti:

per chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara:

in Via dell'Accademia n. 40 - Prato, tel. 05741836672, fax 05741837427, e-mail gare@comune.prato.it.

per chiarimenti sui servizi in concessione:

in via Santa Caterina n. 17 – Prato, tel. 05741835039 – 05741835038, fax 05741837427, e-mail gare@comune.prato.it.

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi e nella giornata dell'8/9/2015.

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 07/09/2015, e l'Amministrazione Concedente si riserva di pubblicare sul profilo di committente <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 10/09/2015.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 13 -contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura **"Non aprire – gara per l'affidamento in concessione della gestione e conduzione delle piscine comunali Galilei – Iolo – San Paolo – Gescal – Universo e delle palestre San Paolo e Gescal. - Gara n. 570"**.

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"gara n. 570 - documenti per l'ammissione alla gara"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) istanza di ammissione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 1**).

L'istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.



In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

Ove più imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis) o f-bis) del D.Lgs 163/2006, debbano formulare l'istanza di ammissione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano istanza di ammissione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autentiche, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

L'istanza di ammissione alla gara, secondo il modello 1 predisposto dall'Amministrazione Concedente:

- deve indicare la forma di partecipazione alla gara dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria, le parti e la quota di concessione che assume in relazione all'attività sportiva, dovendo la gestione tecnica essere assunta per intero dalla mandataria;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), ed f) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare la tipologia di rete d'impresa (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa alla presente gara e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria, le parti e la quota di concessione che assume in relazione all'attività sportiva, dovendo la gestione tecnica essere assunta per intero dalla mandataria, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A5) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare le parti e la quota di concessione che assume in relazione all'attività sportiva, dovendo la gestione tecnica essere assunta per intero dalla mandataria, analogamente a quanto previsto nel modello 1 per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis) ed f);

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono;

- nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, deve indicare i servizi che intende affidare in sub concessione;

- la persona che ha eseguito il sopralluogo per conto del concorrente.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 10.

Nell'istanza di ammissione alla gara deve inoltre essere indicato il recapito fax da utilizzare per le comunicazioni dirette al concorrente e l'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

A2) dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 2**).

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative; si precisa in proposito che i certificati del casellario giudiziale non sono idonei a sostituire le dichiarazioni previste nei modelli di gara poiché non contengono tutti i dati richiesti.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.lgs. 163/2006;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006;
- dai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.lgs. 163/2006 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie ex art. 186 bis del R.D. 267/1942;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006.

Nel modello di dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà (Mod. 2) sono comprese:

- le dichiarazioni da presentare obbligatoriamente pena l'inammissibilità dell'offerta e cioè:

“di obbligarsi ad applicare integralmente, nell'esecuzione della concessione, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per la categoria di appartenenza”;

“di aver preso visione del Codice Deontologico degli Appalti Comunali, approvato dalla Giunta Comunale di Prato con deliberazione n. 726/2005, e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute”;

“di aver preso atto che, come da previsione di capitolato, qualora l'aggiudicatario, al fine di avviare la gestione, abbia necessità di assumere nuovo personale dovrà ricorrere al personale impiegato dal precedente gestore purché in possesso delle caratteristiche ricercate”;

“di aver preso atto che, come da previsione di capitolato, l'aggiudicatario dovrà dotarsi di una sede operativa nel comune di Prato, anche presso un impianto, prima della stipula del contratto”

“di aver preso esatta conoscenza della natura della concessione, del capitolato d'oneri e degli atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi”;

“di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio che li ha indicati quali esecutori della concessione.);

“di aver giudicato il corrispettivo nel suo complesso idoneo e tale da consentire l'offerta tecnica ed economica presentata” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio);

“di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio in concessione” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio);

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nonché relative all'assenza di altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alla presente gara o dalle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione connesse ai requisiti dell'impresa e del soggetto che sottoscrive l'istanza;

- le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 10.

E' sufficiente che siano rese le dichiarazioni inerenti i requisiti necessari al soggetto che presenta il modello 2 in relazione alla modalità di partecipazione alla gara propria, del consorzio del quale concorre alla dimostrazione dei requisiti o del soggetto ausiliato.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 14) del "mod. 2 - facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà", si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante (titolare incluso), di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa concorrente o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa concorrente.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza ed in relazione ad essi, se cessati, deve essere resa la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato.

A3) dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, come da facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 3**).

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti, devono essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli o raggruppati, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006, se già costituiti, per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006, per i componenti delle reti di impresa di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 che partecipano alla presente procedura (incluso l'organo comune), per l'organo comune delle reti di impresa con soggettività giuridica che partecipano alla presente procedura, per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio e per le imprese ausiliarie ex art. 186 bis R.D. 267/1942, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e cioè: da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Per soggetti non direttamente richiamati nella casistica che precede, quali ad esempio le associazioni, i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni sono coloro che hanno la legale rappresentanza.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 3), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti sul modello 2.

Nel caso di società con meno di quattro soci, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da tutti i soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%.

Non è tenuto a presentare il modello 3 il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà di cui al precedente punto A2) se ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del predetto modello.

E' tenuto a presentare il modello 3 il procuratore che ha sottoscritto l'offerta tecnica o economica, ma non ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 2.

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non sono idonei a sostituire le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 2, poiché non contengono tutti i dati richiesti.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), sia che vi siano già stati ammessi, sia che abbiano ricorso pendente per l'ammissione al concordato, ivi compreso il ricorso in bianco con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale. dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa:

A4a), una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A4b) dichiarazione di avvalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 4**) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A4c) dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 5**) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e dell'amministrazione concedente a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del servizio in concessione e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio in concessione. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 5 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

N.B. si richiama inoltre per l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3) utilizzando i modelli 2 e 3.

A4d) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa nell'ambito della dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente di cui al precedente punto A4c) come da opzione presente nel fac simile a disposizione fra i modelli di gara.

E' fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A5) solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006, **il contratto di rete in copia autentica.**

A6) copia del **certificato di avvenuto sopralluogo.**

A7) cauzione provvisoria, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo totale del corrispettivo posto a base di gara per il primo biennio (€ 332.700,00) d'asta, e quindi ad € 6.654,00 (seimilaseicentocinquantaquattro/00) costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale, da fideiussione o da polizza assicurativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e comunque per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Vedasi in proposito quanto previsto al successivo articolo Art. 15 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 570 – affidamento concessione piscine comunali – cauzione provvisoria".

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 58/1998; nelle more dell'attivazione del suddetto albo, gli intermediari finanziari abilitati al rilascio della garanzia, sono quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il D.Lgs. 169/2012;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata successivamente al provvedimento di approvazione degli atti della gara.

Solo alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, **presentino idonea documentazione in originale (o copia, autocertificata conforme all'originale) relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000**, sarà riconosciuto il beneficio di cui al predetto comma, con facoltà di presentare la cauzione provvisoria di importo ridotto, non inferiore comunque ad Euro 3.327,00 (tremilatrecentoventisette//00)

Si precisa che in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 o di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f bis) del D.Lgs. 163/2006, la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa inoltre che, nel caso di partecipazione di impresa che si trova nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, per poter usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, anche l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dovrà dimostrare di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

A8) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario della concessione.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A8 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A7.

A9) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 140,00, a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'A.N.A.C., e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

Il codice CIG che identifica la presente procedura è il seguente: **6329246307**

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

A10) PASS_{OE} ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omissso la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite, tramite l'AVCPASS, le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS_{OE} e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**gara n. 570 - offerta tecnica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

B1) offerta tecnica redatta secondo l'articolazione del **Modello 6**, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara.

Detto modello 6, in corrispondenza dei vari punti in base ai quali deve essere articolata l'offerta tecnica, riporta eventuali indicazioni di interesse dell'Amministrazione per la valutazione dell'offerta.

In particolare:

- quanto al parametro di valutazione **P1** dell'art. 7 - organigramma relativo allo specifico servizio e modalità di sostituzioni – va indicato il personale impiegato nella gestione del servizio, non nominativamente bensì per numero e funzioni, dettagliandone l'impiego in corrispondenza dei vari impianti oggetto di affidamento. Per questo punto andranno inoltre spiegate le modalità di sostituzione ed i tempi delle sostituzioni medesime.

- quanto al parametro di valutazione **P2** dell'art. 7 - presenza di personale specializzato o con professionalità specifiche, ulteriore rispetto alle figure richieste dal capitolato – vanno indicate le specializzazioni e professionalità, attinenti al servizio, delle quali saranno dotati eventuali addetti con funzioni di responsabile di piscina e addetto agli impianti tecnologici, presenti in organigramma in numero ulteriore rispetto ai minimi di capitolato, dettagliandone tempi e modalità di impiego.

Il personale in forza al precedente gestore, eventualmente riassunto, viene considerato prioritariamente per il raggiungimento dei minimi di capitolato pertanto nell'offerta la circostanza va espressamente argomentata pena la non attribuzione del punteggio per il soggetto.

Si ricorda che è possibile che la stessa persona ricopra i ruoli di responsabile di piscina e di addetto agli impianti tecnologici, laddove possieda tutti i requisiti.

- quanto al parametro di valutazione **P3** dell'art. 7 - aggiornamenti e corsi di formazione del personale – vanno indicati i corsi di aggiornamento e di formazione che il concorrente si impegna a far frequentare al personale impiegato nella gestione del servizio specificando il numero di persone coinvolte, l'argomento e la durata.

- quanto al parametro di valutazione **P4** dell'art. 7 - curriculum Vitae del direttore tecnico delle piscine – va fornito il curriculum vitae del direttore tecnico delle piscine, inserendolo nell'offerta tecnica o allegandolo alla stessa; in questo caso nell'offerta tecnica va fatto espresso rinvio al curriculum indicando le generalità del direttore tecnico delle piscine.

In ogni caso il curriculum vitae, se costituito da un documento allegato all'offerta tecnica, deve essere sottoscritto anche dal soggetto che firma l'offerta tecnica del concorrente, pena il fatto che non sia tenuto in considerazione.

- quanto al parametro di valutazione **P5** dell'art. 7 - acquisizione del personale in forza all'attuale gestione – deve essere indicato il numero di personale in forza al precedente gestore che il concorrente si impegna a riassumere, distinguendo fra i vari profili, nel limite massimo complessivo di 21 unità, pari al numero di persone inserite nell'elenco disponibile fra gli atti di gara.

Si precisa che l'impegno indicato in sede di offerta è vincolante, derogabile solo nel caso in cui il personale da riassumere non accetti la riassunzione. La previsione di cui al punto 9.2 del capitolato d'oneri è invece ulteriore a tale impegno.

- quanto al parametro di valutazione **P6** dell'art. 7 - Elementi di miglioramento rispetto all'elenco di interventi e controlli minimi prescritto all'art. 13 del capitolato d'oneri – vanno indicati detti elementi di miglioramento motivando, se ritenuto necessario in conseguenza del tipo di intervento, l'incidenza della miglioria sulla manutenzione degli impianti sportivi.

- quanto al parametro di valutazione **P7** dell'art. 7 - Programma di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di depurazione, filtraggio e sanificazione dell'acqua di balneazione - va indicato detto programma evidenziandone la rispondenza alle normative richiamate all'art. 13.5 del capitolato d'oneri e motivando, se ritenuto necessario in conseguenza del tipo di intervento, l'incidenza di eventuali migliorie proposte sulla gestione del servizio.

- quanto al parametro di valutazione **P8** dell'art. 7 - programma sportivo relativo alla quota del 35% di cui al punto 11 del capitolato d'oneri e tipologia di corsi da attivare sugli impianti - va indicato il piano di utilizzo della quota del 35% dello spazio acqua riservato all'attività dell'aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dal capitolato d'oneri, specificando gli impianti e gli orari prescelti, le attività programmate ed i prezzi praticati, nonché evidenziando il rispetto delle condizioni del capitolato d'oneri in merito alle attività che in tale quota di spazio acqua devono comunque essere comprese.

Per predisporre il piano di utilizzo suddetto è stato predisposto il **modello 6bis** dove, per ciascuna delle piscine Iolo, Galilei, Gescal e San Paolo, alle quali deve essere riferito tale piano, sono stati inseriti i dati dei giorni, degli orari e delle corsie.

Per facilitare la predisposizione del programma, per le piscine Gescal e San Paolo, che hanno vocazione scolastica, sono stati contrassegnati gli spazi che, generalmente, vengono utilizzati dalle scuole.

Il modello 6bis, opportunamente compilato dal concorrente e sottoscritto nelle medesime forme previste per la restante parte dell'offerta tecnica, va allegato al modello 6.

Non è consentito derogare dagli obblighi del capitolato d'oneri anche in presenza di una offerta tecnica difforme, la quale verrà valutata anche in base all'entità della difformità dal capitolato d'oneri.

- quanto al parametro di valutazione **P9** dell'art. 7 - Proposta migliorativa degli impianti dal punto di vista gestionale anche attraverso l'inserimento di nuovi arredi e attrezzature, proposte per la stagione estiva delle piscine coperte, promozione di attività sportive considerate minori per ampliare l'offerta sportiva - vanno esplicitate tali proposte distinguendole per impianto.

L'elaborato costituente l'offerta tecnica deve essere preferibilmente redatto secondo l'articolazione dello schema di cui al predetto modello 6.

Nella redazione dell'offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del Capitolato d'oneri.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello 6 ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.

Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per l'offerta tecnica.

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**gara n. 570 – offerta economica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

C1) offerta economica redatta secondo il Modello 7, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente:

- il ribasso percentuale offerto sull'importo del corrispettivo di Euro 90.000,00 posto a base d'asta per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016;

- il ribasso percentuale offerto sull'importo del corrispettivo di Euro 242.700,00 posto a base d'asta per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2017;

- l'importo dei costi interni per la sicurezza che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dei servizi in concessione, riferiti ad un anno.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai corrispettivi posti a base d'asta.

Detta offerta sarà valutata secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – “commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara”.

C2) Piano economico finanziario di copertura delle spese sostenute per la gestione per l'arco temporale dei primi due anni.

L'offerta economica ed il piano economico finanziario dovranno essere sottoscritti in ogni loro foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non possono presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta economica e sul piano economico finanziario dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica e sul piano economico finanziario dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

La presentazione del Piano Economico finanziario di cui al precedente punto C2) non è richiesta a pena di esclusione, ma l'Amministrazione Concedente si riserva di richiederne la produzione nel caso debba esaminare se sussistono elementi specifici tali da far ritenere necessaria la verifica di anomalia dell'offerta.

In tal caso il concorrente sarà tenuto a fornire il documento entro cinque giorni lavorativi, sabato escluso, successivi alla richiesta dell'Amministrazione Concedente, pena l'esclusione dalla gara.

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 14 -modalità e termini di presentazione del plico

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 16/09/2015**, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo è aperto:

- nel mese di luglio il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso;
- nel mese di agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato e festivi chiuso;
- nel mese di settembre il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso con ulteriore chiusura il giorno 08/09/2015.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 05741836062).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Art. 15 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 3 comma 37, art.li 54, 55 e 83 del D.Lgs n° 163/06 da valutarsi da apposita Commissione di gara.

L'ammissione dei concorrenti alla gara, l'esame e la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione provvisoria verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del Responsabile del Procedimento e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà assistita da un Segretario verbalizzante.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 17/09/2015 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, via dell'Accademia, 40, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

In seguito all'esame di detta documentazione, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 16 – "motivi di esclusione dalla gara".

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente ma che a giudizio della Commissione di gara, abbiano presentato la documentazione in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D.Lgs. 163/2006, gli stessi saranno invitati dalla Commissione di gara a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche come sopra condotte, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, oppure siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo articolo 16 bis).

I concorrenti che non abbiano presentato il PASS_{OE} o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASS_{OE} entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

In tutti i casi sopra elencati, qualora sia impossibile l'inoltro del fax, si fa riserva di inviare le richieste via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o, ove non indicato, all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Una volta assunte le decisioni circa l'ammissione dei concorrenti alla gara verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso del requisito di cui all'art. 10 lettera c) del presente disciplinare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, salva la possibilità, ai sensi dell'art. 38 della L.R. Toscana n. 38/2007, di avvalersi della facoltà di effettuare i controlli dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima dell'apertura delle offerte.

Per tale verifica, qualora non siano già state inserite fra la documentazione di gara attestazioni utilizzabili ai sensi di legge, verranno acquisite tramite il sistema AVCPASS, oppure d'ufficio o infine richieste ai concorrenti o alle stazioni appaltanti, le attestazioni dei soggetti che hanno affidato la gestione degli impianti natatori dichiarati ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, contenenti i seguenti dati:

- soggetto gestore, con specifica della composizione di eventuali soggetti di natura plurisoggettiva ed eventuali consorziati esecutori;
- impianto, con precisazione del tipo dello stesso e della natura del proprietario;
- titolo per il quale è stata eseguita la gestione;
- periodo di gestione.

Qualora il Soggetto che ha affidato la gestione sia di natura privata, in mancanza della sua attestazione si prescinde dalla stessa se i dati che deve contenere sono stati già esaurientemente dichiarati nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente per l'ammissione alla gara.

Si precisa che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti sarà esteso all'eventuale soggetto ausiliario ex art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed ai consorziati che concorrono alla dimostrazione del possesso dei requisiti del consorzio.

I concorrenti sono tenuti a caricare la documentazione di propria competenza sul sistema AVCPASS dell'Autorità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

In seguito all'esame di casi particolari o in caso di necessità di ulteriori integrazioni della documentazione pervenuta tramite il sistema AVCPASS si fa riserva di richiedere ulteriore o diversa documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

Quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella dichiarazione sul possesso dei requisiti si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente.

L'Amministrazione concedente si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta assunte le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) "gara n. 570 – offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

In questa fase potrà essere dato corso al procedimento sul soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione della sottoscrizione dell'offerta tecnica, con il procedimento descritto al successivo articolo 16 bis).

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto.

In una o più sedute riservate saranno valutate le offerte tecniche dei concorrenti secondo i parametri di valutazione di cui ai punti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9 del precedente articolo 7 come segue:

P1) organigramma relativo allo specifico servizio e modalità di sostituzioni:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di $VP1p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1 pari alla media dei coefficienti $VP1p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando l'organigramma relativo allo specifico servizio e le modalità di sostituzioni in funzione della loro rispondenza alle necessità di utilizzo degli impianti sportivi affidati in concessione.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP1p(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP1(a)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1 riportando ad uno il coefficiente $VP1p(a)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P2 - presenza di personale specializzato o con professionalità specifiche ulteriore rispetto alle figure richieste dal capitolato:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di $VP2p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2 pari alla media dei coefficienti $VP2p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le specializzazioni e professionalità attinenti al servizio delle quali saranno dotati eventuali addetti con funzioni di responsabile di piscina e addetto agli impianti tecnologici, presenti in organigramma in numero ulteriore rispetto ai minimi di capitolato, anche in funzione dei tempi e delle modalità di impiego.

Si ricorda che il personale in forza al precedente gestore, eventualmente riassunto, viene considerato prioritariamente per il raggiungimento dei minimi di capitolato pertanto nell'offerta va la circostanza va espressamente argomentata pena la non attribuzione del punteggio per il soggetto.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP2p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP2(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2 riportando ad uno il coefficiente VP2p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P3 - aggiornamenti e corsi di formazione del personale:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP3p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3 pari alla media dei coefficienti VP3p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando i corsi di aggiornamento e di formazione che il concorrente si impegna a far frequentare al personale impiegato nella gestione del servizio in relazione al numero di persone coinvolte, all'argomento e alla durata

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP3p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP3(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3 riportando ad uno il coefficiente VP3p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P4 - Curriculum Vitae del direttore tecnico delle piscine:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP4p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4 pari alla media dei coefficienti VP4p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando dal curriculum vitae presentato l'esperienza e la formazione del direttore tecnico delle piscine.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP4p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP4(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4 riportando ad uno il coefficiente VP4p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P5 - acquisizione del personale in forza all'attuale gestione:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP5(a) con la seguente formula:

$$VP5(a) = Npr(a) / Npr(max)$$

dove:

VP5(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5

Npr(a) = numero di personale in forza all'attuale gestione che il concorrente (a) si impegna a riassumere in caso di aggiudicazione, considerato come sommatoria del numero indicato in corrispondenza dei vari profili e nel limite massimo di 21 unità, pari al numero di persone inserite nell'elenco disponibile fra gli atti di gara.

Npr(max) = massimo valore Npr(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara.

Il valore VP5(a) sarà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora il valore di Npr(a) sia pari a 0 per tutti i concorrenti, tutti otterranno VP5(a) = 0

P6 - Elementi di miglioramento rispetto all'elenco di interventi e controlli minimi prescritto all'art. 13 del capitolato d'oneri:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP6p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P6 pari alla media dei coefficienti VP6p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando detti elementi di miglioramento e la loro l'incidenza sulla manutenzione degli impianti sportivi.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP6p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP6(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P6 riportando ad uno il coefficiente VP6p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente

massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P7 - Programma di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di depurazione, filtraggio e sanificazione dell'acqua di balneazione:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP7p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P7 pari alla media dei coefficienti VP7p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando detto programma e l'incidenza di eventuali migliorie proposte sulla gestione del servizio.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP7p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP7(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P7 riportando ad uno il coefficiente VP7p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P8 - programma sportivo relativo alla quota del 35% di cui al punto 11 del capitolato d'oneri e tipologia di corsi da attivare sugli impianti:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP8p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P8 pari alla media dei coefficienti VP8p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la qualità e varietà del programma sportivo nonché l'incidenza dei prezzi praticati.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP8p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP8(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P8 riportando ad uno il coefficiente VP8p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P9 - Proposta migliorativa degli impianti dal punto di vista gestionale anche attraverso l'inserimento di nuovi arredi e attrezzature, proposte per la stagione estiva delle piscine coperte, promozione di attività sportive considerate minori per ampliare l'offerta sportiva:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP9p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P9 pari alla media dei coefficienti VP9p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la predetta proposta per la qualità degli elementi in essa contenuti.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP9p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP9(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P9 riportando ad uno il coefficiente VP9p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora per uno o più parametri di valutazione siano attribuiti esclusivamente coefficienti provvisori di valutazione pari a zero, tutti i concorrenti otterranno punteggio per detto parametro di valutazione pari a zero.

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica del concorrente stesso verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$Ct(a) = (VP1(a) * 4) + (VP2(a) * 3) + (VP3(a) * 2) + (VP4(a) * 2) + (VP5(a) * 4) + (VP6(a) * 10) + (VP7(a) * 5) + (VP8(a) * 15) + (VP9(a) * 5)$$

dove:

Ct(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a).

In considerazione del peso attribuito ad ogni parametro di valutazione non si procederà ad alcuna ulteriore riparametrazione dei punteggi attribuiti oltre a quella descritta per la determinazione dei coefficienti VP1(a), VP2(a), VP3(a), VP4(a), VP6(a), VP7(a), VP8(a) e VP9(a).

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente disciplinare, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti in conseguenza della valutazione del contenuto delle offerte tecniche e all'apertura della Busta C): "gara n. 570 – offerta economica" di ciascun concorrente.

In questa fase la Commissione verificherà la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella predetta busta C), e attribuirà i punteggi alle offerte per i parametri di valutazione P10 (ribasso percentuale offerto sull'importo del corrispettivo posto a base di gara per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016) e P11 (ribasso percentuale offerto sull'importo del corrispettivo posto a base di gara per il periodo 01/07/2016 – 21/12/2017) del precedente articolo 7.

Ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio secondo quanto previsto al successivo articolo 16 bis), la Commissione di gara procederà in primo luogo all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche verificando la correttezza delle stesse.

La correttezza della sottoscrizione del Piano economico Finanziario presentato non avrà effetti sull'applicazione del soccorso istruttorio in quanto il Piano Economico Finanziario non correttamente sottoscritto sarà considerato come non presentato senza che per questo sia decretata in questa fase l'esclusione dell'offerta del concorrente.

Qualora esistano offerte che devono essere regolarizzate nella sottoscrizione si procederà all'attivazione del predetto procedimento sul soccorso istruttorio e solo successivamente si procederà a dare lettura della consistenza delle offerte ed all'attribuzione dei conseguenti punteggi.

Nel caso di esclusione di una offerta economica per irregolarità nella presentazione, si darà corso al ricalcolo dei punteggi attribuiti per i parametri di valutazione desumibili dalle offerte tecniche tenendo fermi i coefficienti provvisori assegnati dai commissari, ma procedendo a nuova riparametrazione nel caso in cui l'offerta tecnica del concorrente escluso abbia ottenuto, per uno o più parametri di valutazione, il coefficiente provvisorio più alto.

L'attribuzione del punteggio per il parametro P10 del precedente articolo 7 avverrà come segue:

Per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore VP10(a) attraverso la formula:

$$VP10(a) = R1(a) / R1(max)$$

dove:

VP10(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P10

R1(a) = ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo posto a base di gara per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016 offerto dal concorrente (a)

R1(max) = massimo valore R1(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara.

Il valore VP10(a) sarà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora il valore di R1(a) sia pari a 0 per tutti i concorrenti, tutti otterranno VP10(a) = 0

L'attribuzione del punteggio per il parametro P11 del precedente articolo 7 avverrà come segue:

Per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore VP11(a) attraverso la formula:

$$VP11(a) = R2(a) / R2(max)$$

dove:

VP11(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P11

R2(a) = ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo posto a base di gara per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2017 offerto dal concorrente (a)

R2(max) = massimo valore R2(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara.

Il valore VP11(a) sarà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora il valore di R2(a) sia pari a 0 per tutti i concorrenti, tutti otterranno VP11(a) = 0

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il contenuto dell'offerta economica verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$Ce(a) = (VP10(a) * 10) + (VP11(a) * 40)$$

dove:

Ce(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta economica (a).

Successivamente la Commissione determinerà il punteggio complessivo ottenuto dalle offerte dei concorrenti attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C_{tot}(a) = C_t(a) + C_e(a)$$

dove:

C_{tot}(a) = punteggio complessivo ottenuto dall'offerta del concorrente (a)

C_t(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a)

C_e(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi al contenuto dell'offerta economica (a)

e formulerà la graduatoria delle offerte in ordine decrescente del valore di C_{tot}(a).

In caso di parità di punteggio C_{tot}(a) avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio C_t(a).

In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

L'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa, riservandosi, in tal caso, anche la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. A tal fine la Commissione, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria, darà comunicazione al Responsabile del Procedimento dell'esito delle operazioni di gara risultante dalla graduatoria, affinché valuti la sussistenza di elementi specifici tali da far ritenere anomala l'offerta.

Acquisito l'esito della predetta valutazione e, eventualmente, del procedimento di valutazione dell'anomalia, la Commissione, in seduta pubblica (della quale sarà data preventiva comunicazione a tutti i partecipanti con le modalità previste nel presente disciplinare) pronuncerà l'esclusione delle offerte ritenute non affidabili ed aggiudicherà in via provvisoria la concessione alla migliore offerta ritenuta affidabile.

La concessione sarà aggiudicata provvisoriamente all'impresa che sarà collocata più in alto nella graduatoria come sopra determinata e la cui offerta non sia stata considerata inaffidabile nell'ambito dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia.

La Commissione ha facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 17/09/2015.

Nel caso in cui la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, la data e l'ora delle stesse saranno comunicate ai concorrenti con le modalità descritte nel successivo articolo 20 e saranno inoltre pubblicate sul profilo di committente del Comune di Prato.

Art. 16-motivi di esclusione dalla gara

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006:

- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato entro il termine perentorio indicato all'art. 14 – "modalità e termini di presentazione del plico";
- la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13, congiuntamente o disgiuntamente, dell'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 13 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante

documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione dell'istanza di ammissione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata;

- il fatto che l'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del precedente articolo 13 non contenga gli elementi e le notizie indicate al predetto articolo 13.

Si precisa che:

- l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di pec per le comunicazioni;

- la mancata dichiarazione delle parti e della quota di concessione in relazione all'attività sportiva, assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), f) ed f-bis) e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter. del D.Lgs. 163/2006 fermo restando che le parti e le quote di assunzione della concessione già dichiarate non potranno essere modificate salvo quanto sotto riportato nel caso in cui l'assunzione della concessione ecceda globalmente la totalità della stessa;

- non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 vigendo, in caso di tale omissione, la presunzioni di cui all'art. 10 del presente disciplinare;

- la mancanza della dichiarazione sui servizi che si intende affidare in sub concessione non determina l'esclusione dalla gara, ma l'impossibilità di avvalersi della sub concessione.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006:

- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e dell'eventuale impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;

- la partecipazione, come concorrente o come ausiliario ex art. 186 bis R.D. 267/1942, di soggetti diversi da quelli che possono partecipare alla presente gara ai sensi di quanto indicato al precedente art. 10 in ottemperanza alla L.Regione Toscana n. 21/15;

- il mancato possesso, per i concorrenti o per gli ausiliari ex art. 186 bis R.D. 267/1942, dei requisiti indicati al precedente articolo 10 – "soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione" o il mancato rispetto delle quote circa il possesso degli stessi previste al citato articolo 10 per i concorrenti raggruppati o consorziati o che partecipano nell'ambito di una rete di imprese;

- l'utilizzo dell'avvalimento al di fuori del caso di imprese che si trovino nella situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 (concordato con continuità aziendale);

- la mancata assunzione per intero della gestione tecnica, nell'ambito dei raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o delle reti di imprese, da parte della mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o da parte di una impresa consorziata designata quale mandataria all'interno di un consorzio ordinario di concorrenti o da parte dell'impresa mandataria all'interno di una rete di imprese;

- la mancata assunzione totale della concessione.

Si fa in proposito presente che ove la somma delle quote di assunzione della concessione dichiarate ecceda la totalità della concessione stessa, dette percentuali saranno uniformemente ridotte salvo il rispetto delle quote minime necessarie ai fini dell'ammissione alla gara.

- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37 commi 14 e 15 del D.Lgs. 163/2006);

- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;

- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;

- il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- il mancato possesso per i concorrenti anche di uno dei requisiti di cui alla lettere b) e c) del precedente art. 10 nella misura loro necessaria per la partecipazione alla gara;

- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

- la sussistenza di altra previsione normativa che preveda l'esclusione dalla partecipazione alla gara o di sottoscrizione di contratti pubblici;

- la violazione del divieto di associazione in partecipazione e di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei;

- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare ai concorrenti, di partecipare alla gara in più forme (ad esempio in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, ovvero in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di una rete di imprese, ovvero quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente salva la partecipazione all'interno dello stesso raggruppamento);

- la violazione del divieto, per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) di avvalersi di più imprese ausiliarie;

- il fatto che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di mandataria oppure che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

- il fatto che l'impresa che ha pendente ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche in bianco con effetti prenotativi, concorra priva dell'autorizzazione del Tribunale;

- la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il consorzio concorre;

- la violazione del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;

La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e), e-bis), f) ed f-bis), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento, consorzio o rete di imprese al quale partecipa.

La violazione delle norme sulla contemporanea partecipazione di un soggetto in qualità di concorrente e di soggetto ausiliario ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 comporterà l'esclusione di tale soggetto e dell'ausiliato.

- La presentazione di offerte da parte di soggetti fra i quali esiste una situazione di controllo ex art. 2359 C.C. o altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

- la mancata presentazione dell'offerta tecnica e degli eventuali allegati;

- la mancata presentazione dell'offerta economica;

- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo del corrispettivo di Euro 90.000,00 posto a base d'asta per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016, oppure del ribasso percentuale offerto sull'importo del corrispettivo di Euro 242.700,00 posto a base d'asta per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2017, oppure dei costi interni per la sicurezza che il concorrente sosterrebbe per l'esecuzione dei servizi in concessione, riferiti ad un anno;

- la presentazione di un'offerta che risulti inaffidabile all'esito del procedimento di verifica di anomalia;

- il fatto che l'offerta tecnica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;

- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, che sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito o in riferimento ad altra gara o che sia in aumento rispetto anche ad uno degli importi a base di gara;

- il fatto che l'offerta economica presenti ribassi su importi di riferimento diversi da quelli previsti dal presente disciplinare;

- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis, dell'art. 46 comma 1 o dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del bando di gara e del presente disciplinare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione (non sanato) o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Determina infine l'esclusione dalla gara, qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il mancato reintegro della cauzione provvisoria escussa per effetto dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta dell'Amministrazione concedente.



Art. 16 bis – soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tenuto conto della Determinazione dell'ANAC n. 1/2015.

Durante la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta per l'ammissione alla gara, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta dell'Amministrazione concedente dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta dell'Amministrazione concedente dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica e i suoi eventuali allegati, secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente riguardo alla carenza di sottoscrizione.

Qualora la Commissione rilevi tale carenza al momento della verifica della conformità dell'offerta alle previsioni del presente disciplinare, il concorrente sarà invitato a far sottoscrivere l'offerta presentata ai soggetti a ciò tenuti secondo quanto previsto dal presente disciplinare, nell'ambito di una seduta pubblica della Commissione la cui data verrà comunicata nell'invito a presentarsi.

In caso di mancato intervento alla seduta o di mancata regolarizzazione delle sottoscrizioni il concorrente è escluso dalla gara.

Per quanto riguarda infine l'offerta economica, sempre secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente riguardo alla carenza di sottoscrizione.

In ossequio al principio stabilito nell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 per il quale le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, la regolarizzazione della sottoscrizione di tali offerte economiche è consentita solo ad opera di soggetti aventi titolo ad operare tale sottoscrizione (che abbiano reso le dichiarazioni previste nel modello 3) e che siano presenti alla seduta pubblica della gara in cui si esaminano le offerte.

In caso di mancata regolarizzazione delle sottoscrizioni il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di attivazione del procedimento sul cosiddetto "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente è soggetto ad una sanzione pecuniaria stabilita nella misura di Euro 333 (trecentotrentatre//00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

La sanzione si intende omnicomprensiva per tutte le irregolarità da sanare.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale la sanzione verrà applicata anche nel caso in cui il concorrente non risponda a detta richiesta oppure, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sia qualora sani effettivamente la propria posizione, sia qualora ciò non sia possibile perché non è in possesso del requisito da dimostrare o del documento da integrare.

La sanzione non sarà invece applicata qualora il concorrente dimostri di poter sanare la propria posizione producendo le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti oppure la documentazione richiesta, ma contemporaneamente presenti dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti tenuti a firmare l'istanza di partecipazione alla gara e recante allegata copia del documento di identità dei medesimi, nella quale si afferma di non volersi avvalere del soccorso istruttorio. In questo caso il concorrente verrà escluso dalla gara.

Ai sensi di quanto stabilito al punto 1.2. della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, per tutti i casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta dell'Amministrazione concedente, che non

dipendano da una carenza del requisito, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Nel caso di possibilità di regolarizzazione delle sottoscrizioni dell'offerta tecnica od economica la sanzione verrà applicata solo qualora la regolarizzazione abbia effettivamente luogo.

Qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il concorrente a cui sia stata escussa la cauzione provvisoria a causa dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui ai paragrafi precedenti è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta di ricostituzione dell'Amministrazione concedente pena l'esclusione dalla gara.

Art. 17 -adempimenti dell'aggiudicatario

Qualora il provvisorio aggiudicatario e il secondo concorrente in graduatoria non siano già stati soggetti alla verifica sul possesso del requisito di cui all'art. 10 lett. d) del presente disciplinare in fase di gara, saranno sottoposti a tale procedimento preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva secondo quanto già descritto al precedente articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

Analogamente saranno sottoposti al predetto procedimento di verifica dei requisiti i concorrenti sorteggiati in sede di gara qualora detta verifica sia stata rimandata a questa fase.

L'operatore economico che non abbia presentato il PASS_{OE} nell'ambito della documentazione amministrativa di gara, nei cui confronti debbano essere compiute verifiche sul possesso dei requisiti tramite AVCPASS in questa fase, dovrà presentare il PASS_{OE} su richiesta dell'Amministrazione Concedente pena, per il provvisorio aggiudicatario, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il concorrente che abbia dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa attraverso la documentazione sopra indicata, una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, dovrà poi, entro il termine stabilito in successiva comunicazione dell'Amministrazione Concedente, presentare:

- a) tutta l'ulteriore documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto verrà richiesto d'ufficio dall'Amministrazione Concedente;
- b) cauzione definitiva come prevista dall'art. 19 del capitolato d'oneri;
- c) dichiarazioni di tutti i soggetti necessari per l'ottenimento dell'informazione antimafia;
- d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- e) le polizze assicurative nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato d'oneri;
- f) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;
- g) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- h) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprenditive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 2000,00.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà inoltre stabilire una sede operativa nel Comune di Prato, anche presso un impianto.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora risultino aggiudicatari consorzi di cooperative o consorzi di imprese, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d), f) e g) riferita anche all'impresa per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. e-bis) dell'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente

procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì l'Amministrazione concedente la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Il concessionario dovrà assicurare per tutta la durata della concessione il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei servizi in concessione e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 18 - disposizioni varie

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- l'Amministrazione Concedente si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente, o di non procedere all'aggiudicazione.
- l'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del DLgs. 163/2006 di decidere di non procedere all'aggiudicazione.
- gli atti di gara non vincolano l'Amministrazione Concedente, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno la concessione senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per le spese sostenute in dipendenza della presente gara.

- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante.
- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato d'onori da parte delle ditte concorrenti.
- il termine, di cui all'art.11 comma 9 del D.lgs 163/2006 per la stipulazione del contratto, è di 150 giorni.
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
- vige il divieto della clausola arbitrale.
- al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 19 - privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della concessione.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 20 - comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/) nella pagina web della presente gara.

L'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara.

In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo.

Le comunicazioni riguardanti l'impresa ausiliaria verranno in ogni caso inoltrate all'impresa ausiliata o alla capogruppo del raggruppamento cui partecipa l'ausiliata.

L'Amministrazione Concedente non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di inoltro di comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l'eventuale esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino il numero di fax o lo stesso non riceva correttamente.

In tutti i casi sopra elencati, qualora sia impossibile l'inoltro del fax, si fa riserva di inviare le richieste via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o, ove non indicato, all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Non si assume nessuna responsabilità per l'esito dell'invio delle comunicazioni qualora questo debba avvenire prima dell'apertura delle buste, se sulle buste stesse non sono indicati correttamente i recapiti, i codici fiscali o le ragioni sociali e le qualità dei concorrenti.

Art. 21 – responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Poli, dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti.

Art. 22 - forme di pubblicità

Trattandosi di servizio di cui all'art. 20 ed Allegato II B del D.Lgs. 163/2006, sono state stabilite, con determinazione dirigenziale n. 1597 del 20/07/2015, le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea;
- Quotidiano a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti Pubblici);
- Profilo di committente del Comune di Prato: <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/>
- Regione Toscana - Sito Web SITAT.

Art. 23 – ricorsi

Avverso il presente disciplinare di gara e avverso al bando cui si riferisce è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato.

Prato, 22/07/2015

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti.
(Dott. Luca Poli)